



## COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI (PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)

**ORD. N. 18 del 24/07/2015**

PROT. N. 6599/2015 - Reg. Pubbl. N.568/2015

**OGGETTO:** ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A SALVAGUARDIA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' DI DEMOLIZIONE DI UN RUDERE POST TERREMOTO '908, UBICATO NELLA FRAZIONE LAZZARO, LUNGO LA VIA SAITTA S.N.C., FRA I CIVICI 3 E 7.

### IL SINDACO

**PREMESSO** che:

- nella notte tra il 21 e il 22/07/2015, a seguito del crollo del tetto dell'immobile in riferimento, sul posto è intervenuto il Corpo dei Vigili del Fuoco, constatandone l'accaduto anche in rapporto alle precarie condizioni dello stesso;
- gli intervenuti hanno provveduto alla momentanea chiusura della viabilità comunale stante che calcinacci e parti strutturali si sono riversati;
- l'amministrazione comunale ha disposto appositi accertamenti, per il tramite di propri tecnici, al fine di verificare le condizioni di staticità del vecchio rudere interessato dai cedimenti strutturali;
- che in pari data è stato eseguito sopralluogo al fine di accertare e verificare la sussistenza delle condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, congiuntamente, dal corpo di Polizia Municipale e dall'Ufficio Tecnico Comunale nei luoghi e nel fabbricato urbano sito in Lazzaro lungo la Via Saetta Snc;
- a conclusione di detto sopralluogo è stata redatta, a firma del tecnico incaricato Ing. Francesco Giovinazzo, apposita relazione peritale recante la data del 22/07/2015, circostanziata anche da documentazione fotografica e che in uno è depositata agli atti degli uffici comunali;

**RILEVATO** dal superiore verbale di sopralluogo che:

- trattasi di un immobile di antica costruzione classificabile come "rudere", praticamente in stato di abbandono, risalente al periodo post terremoto del 1908;
- tale fabbricato risulta in atto disabitato;
- che versa in precarie condizioni di stabilità con numerose lesioni alla struttura realizzato in muratura di mattoni pieni e listata con elementi lignei ormai andati in malora;

**ACCERTATO** che tale edificio:

- sia per lo stato di abbandono in cui versa, che per le precarie condizioni statico-strutturali, oltre a nuocere al decoro cittadino, costituisce pericolo per la pubblica incolumità, essendo pregiudicata la stabilità delle strutture portanti, con il potenziale crollo sulla via pubblica;
- dalle verifiche d'ufficio l'immobile in questione è edificato su area comunale e non risulta accatastato;
- per tali motivi non è stato possibile risalire ad eventuali soggetti proprietari, responsabili od aventi diritto;

**RITENUTO CHE:**

- sussistano le condizioni pregiudizievoli per la pubblica e privata incolumità che con il perdurare del tempo potrebbero aggravarsi;
- sulla base di quanto sopra detto, è imprescindibile ed urgente predisporre quanto necessario a ristabilire uno stato di sicurezza;

**RICHIAMATO** l'art. 54 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e s.m.i. che pone in capo al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, l'obbligo di emanare i provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

**RICHIAMATO** l'art.38 comma 2 della Legge n.142 del 08/06/1990;

**VISTO** l'art.30 del D.Lgs.285/92 (Codice della Strada);

**VISTO** l'art.50 del D.Lgs.267 del 18/08/2000;

### **ORDINA**

all'Ufficio Tecnico Manutentivo di provvedere alla demolizione del rudere interessato dal crollo, allo smaltimento del materiale di risulta, adottando tutte le cautele e quanto necessario a garanzia della pubblica e privata incolumità;

### **AVVERTE**

che la spesa per i lavori necessari sarà sostenuta, stante l'urgenza di provvedere e in via di anticipazione, dal Comune di Motta San Giovanni, fermo restando l'addebito e il recupero da parte di eventuali detentori del bene od aventi diritto, accertati anche successivamente;

### **COMUNICA**

Che, ai sensi e per gli effetti dell'art.8 comma 2 della Legge Regionale n.19/200:

- a) L'oggetto dell'ordinanza è la demolizione di un vecchio rudere a tutela e salvaguardia della pubblica incolumità;
- b) L'Amministrazione competente è il "Comune di Motta San Giovanni";
- c) L'Ufficio competente è l'Ufficio Tecnico Manutentivo;
- d) Il Responsabile del procedimento è il geom. Giorgio Polimeni, responsabile del settore tecnico;
- e) L'Ufficio presso il quale prendere visione degli Atti è il "Settore Tecnico-Manutentivo" del Comune di Motta San Giovanni – Piazza della Municipalità – Motta San Giovanni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni (L. 6 Dicembre 1971, N° 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni (D.P.R. 24 Novembre 1971 N° 1199), sempre decorrenti dalla data della notifica del presente provvedimento, ovvero in caso di impossibilità della stessa, dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

### **DISPONE**

Che la stessa venga notificata al:

1. Responsabile del settore comunale Tecnico Manutentivo, sede, per quanto di competenza per come sopra disposto;
2. Comando di Polizia Municipale, sede, che avrà il compito di vigilare sull'esecuzione della presente Ordinanza nonché delle applicazioni delle eventuali sanzioni previste.

Che la stessa venga:

- Pubblicata all'albo comunale
- sul sito istituzionale dell'Ente;
- affissa nella località d'interesse per almeno 15 giorni;
- trasmessa per opportuna conoscenza alla Prefettura di Reggio Calabria, alla Regione Calabria e alla Stazione dei Carabinieri di Lazzaro.

**IL SINDACO**  
**Ing. Paolo Laganà**

